**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 26 luglio 2017

Indicazione dell'origine in etichetta del riso. (17A05698)

(GU n.190 del 16-8-2017)

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

 ALIMENTARI E FORESTALI

 e

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni

sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.

1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva

90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,

la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le

direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.

608/2004 della Commissione;

 Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale

dell'Unione;

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e in particolare l'Allegato

II parte I, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti

agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 922/72, (CEE) n.

234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

 Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento

(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il

paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario

usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del

successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della

Commissione, di atti di esecuzione;

 Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE)

n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento

europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del

paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra

cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che

rappresentano piu' del 50% di un alimento;

 Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al

Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione

obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli

alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico

ingrediente;

 Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8\_TA-PROV(2016)0225

del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a

dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o

del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al

consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a

base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere

l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di

provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un

ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi

settori;

 Vista la legge 18 marzo 1958, n. 325 Disciplina del commercio

interno del riso;

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante

«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE

concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei

prodotti alimentari»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27

febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a

norma dell'art. 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5

dicembre 2013, 158, recante «Regolamento di organizzazione del

Ministero dello sviluppo economico»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre

2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12

dicembre2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro

dello sviluppo economico;

 Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)

n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese

d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario

utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai

sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da

parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non

risultano emanati;

 Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai

sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato

interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di

origine del riso;

 Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di

esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato

art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di

garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori,

una disciplina sperimentale dell'etichettatura del riso;

 Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della

consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro

informativo piu' completo sugli alimenti;

 Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei

prodotti e, in particolare all'origine del risone per la produzione

di riso;

 Ritenuto pertanto necessario introdurre una disciplina sperimentale

dell'etichettatura del riso, anche al fine di garantire una maggiore

trasparenza verso i consumatori;

 Decretano:

 Art. 1

 Ambito di applicazione

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al riso come

definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali

1006;

 2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi

della vigente normativa europea.

 Art. 2

 Indicazioni dell'origine del riso

 da riportare sull'etichetta del riso

 1. Sull'etichetta del riso devono essere indicate le seguenti

diciture:

 a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale e'

stato coltivato il risone;

 b) «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale e' stata

effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;

 c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale e' stato

confezionato il riso;

 2. Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato

nello stesso paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta con

l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del

paese.

 Art. 3

Indicazioni da riportare sull'etichetta del riso in caso di riso

 coltivato o lavorato in piu' paesi

 1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei

territori di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di

fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola

operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono

essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non

UE».

 Art. 4

 Disposizioni per favorire una migliore informazione

 dei consumatori

 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, puo' definire

apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti

dal presente decreto.

 2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2, e 3 sono

apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo

in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed

indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui

parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri.

 Art. 5

 Sanzioni applicabili

 1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si

applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto

legislativo 27 gennaio 1992 n. 109

 Art. 6

 Clausola di mutuo riconoscimento

 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai

prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato

membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

 Art. 7

 Disposizioni transitorie e finali)

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via

sperimentale fino al 31 dicembre 2020.

 2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti

esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento

(UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1,

prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal

giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

 3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di

cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima

dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati

fino all'esaurimento scorte.

 Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed

entra in vigore dopo 180 (centottanta) giorni dalla data della sua

pubblicazione.

 Roma, 26 luglio 2017

 Il Ministro delle politiche agricole

 alimentari e forestali

 Martina

Il Ministro dello sviluppo economico

 Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 753